

Tribunale di Milano, 24 luglio 2009 – Est. Barbuto.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Fallimento – Transazione – Diritto del curatore di sciogliersi dal contratto – Riassunzione del giudizio – Accertamento incidentale dello scioglimento – Ammissibilità.

Ove l'imprenditore, prima di fallire, abbia transatto una lite pendente pattuendo l'abbandono del giudizio per inattività delle parti nonché il pagamento rateale del proprio credito, qualora il fallimento venga dichiarato prima che detto pagamento sia integralmente avvenuto, il curatore, se non ritiene conveniente la transazione, può comunicare all'altra parte la volontà di sciogliersi da tale contratto e riassumere il giudizio nell'ambito del quale far accertare in via incidentale il verificarsi dei presupposti per lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 72 legge fall. ed ottenere, quindi, il pagamento del proprio credito residuo. (fb)

omissis

Il Giudice

IL CASO.it

sciogliendo la riserva che precede;

- ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta del rilievo per cui il negozio transattivo stipulato tra le parti è rimasto pacificamente inadempito dall'altra, ora resistente a seguito di ricorso del Fallimento, seppur per una residua parte che permette al ricorrente di farne valere anche solo in via incidentale, la risoluzione, così come pattuito al punto n. 4 delle condizioni;

- ritenuto, per altro verso, che i capitali articolati da parte ricorrente, per prova orale, sono per un verso inammissibili, perché generici e per altro verso superflui, avuto riguardo ai documenti prodotti e che quelli di parte resistente, già attrice, sono superflui, in relazione al fatto che la controparte costituita è una procedura fallimentare, mentre, quanto all'altro convenuto, dichiarato contumace dopo la riassunzione, il complesso dei capitoli che lo riguarda è formato da circostanze generiche e valutative, perciò pure inammissibili;

- ritenuto che, alla luce del tenore della difesa della S.r.l. V.E., si configurino i presupposti ex art. 186 bis c.p.c. in relazione all'importo di cui a pag. 18 della comparsa di costituzione e risposta di E.M. S.r.l. – in bonis – richiamata nel ricorso in riassunzione;

p.q.m.

letto l'art. 186 bis c.p.c.

dispone

il pagamento, a carico di V.E. S.r.l. ed in favore di Fallimento E.M. S.r.l., dell'importo di euro 158.675,72.

Rinvia

la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.9.2010 ore 10.30. Avvisi.
Milano, 24.7.2009